

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 212

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, SALVATO, BOFFARDI,
COSSUTTA, CROCETTA, MARCHETTI, VINCI, PICCOLO, LOPEZ,
SARTORI, FAGNI, ICARDI, GALDELLI, MANNA, MERIGGI,
CONDARCURI, DIONISI, GRASSANI, PARISI e GIOLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1992

**Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione
di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano
effettuando il servizio militare**

ONOREVOLI SENATORI. — Sono passati venti anni da quando venne approvata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, che per la prima volta ha attribuito veste giuridica alla figura dell'obiettore di coscienza nel nostro ordinamento.

Da allora il radicarsi di una diffusa cultura di pace ha portato migliaia di giovani ad optare per il servizio civile sostitutivo del servizio militare.

Oggi questa legge non basta più non soltanto per riqualificare e rendere più utile alla società l'opera prestata dagli obiettori di coscienza, come d'altronde precisa anche il testo unificato di riforma della legge

approvato il 12 aprile del 1990 in sede referente dalla Commissione difesa della Camera, ma perchè la pratica dell'obiezione alla violenza e il ripudio della guerra investe ormai fasce sempre più estese di popolazione.

La crescita di questa maturità pacifista del popolo italiano rappresenta un dato prezioso e da valorizzare. Un dato contro il quale si scontra il ritorno sulla scena della guerra con i suoi orrori e le sue ingiustizie.

La guerra, la cui parola stessa avremmo voluto bandire dalla storia, è tornata a bussare alle nostre porte, richiedendo an-

che ai nostri giovani il suo tributo di sangue.

Su Bagdad, nel primo giorno del conflitto, sono state sganciate un numero di tonnellate di bombe convenzionali, superiore, per potenziale distruttivo, alla stessa tragica bomba di Hiroshima.

Vengono in mente le parole di don Milani quando in *L'obbedienza non è più una virtù* scriveva che «un delitto come quello di Hiroshima ha richiesto qualche migliaio di corresponsabili diretti: politici, scienziati, tecnici, operai, aviatori.

Ognuno di essi ha taciuto la propria coscienza fingendo a se stesso che quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto a millesimi non toglie il sonno all'uomo di oggi».

Contro questo «tacitarsi le coscienze» il popolo della pace ha riempito le piazze e le strade dell'intera Europa e degli Stati Uniti d'America, ha urlato forte la volontà dei popoli di ricercare con il dialogo e con la forza della ragione quello che invece i governanti ritengono di poter ottenere solo con le armi.

Al *videogame* della guerra trasmessa dai teleschermi, in molti hanno risposto con la loro obiezione e la loro ripulsa.

Abbiamo scoperto così che una lacuna fortissima è presente nel nostro ordinamento nonostante la legge n. 772 del 1972: l'impossibilità per i cittadini che hanno effettuato il servizio militare o che lo stiano effettuando, di maturare una scelta di obiezione di coscienza e di vedere riconosciuto questo loro diritto.

Formalmente, allo stato attuale delle cose, il cittadino può obiettare solo al momento della chiamata per il servizio di leva. Niente è previsto per l'evoluzione dei propri convincimenti. Ma la vita è tanto più le idee e i propri convincimenti di fondo, non rimangono cristallizzati nel passato, magari lontano, ma fanno i conti ogni giorno con la difficoltà dell'esistenza e con la necessità di costruire un mondo più giusto e nonviolento.

Il «cambiare idea» è la regola centrale della democrazia senza la quale tutto rimar-

rebbe uguale a se stesso, indifferente a tutto e a tutti.

Per questo il nostro disegno di legge chiede che in obbedienza alla propria coscienza e nell'esercizio della libertà di pensiero e religione riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, venga riconosciuta dalla Repubblica italiana la possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza anche a quei cittadini che abbiano già effettuato il servizio militare o lo stiano effettuando.

A tutti deve essere consentito di usufruire di questo diritto inalienabile della persona, anche a quei cittadini che, entrati a far parte di una struttura militare, se ne sentano estranei e non ne condividano le finalità né l'uso delle armi.

La coscienza è sempre in evoluzione e nessuna norma coercitiva o punitiva è in grado di arrestarla, specialmente quando ci si trova di fronte a questioni decisive per l'umanità come quelle della guerra e della pace o quelle della violenza o della non-violenza.

La nostra è una proposta di civiltà, eversiva soltanto nella misura in cui si ritiene eversiva l'evoluzione della libertà di coscienza.

Questo non significa, come d'altronde ha ribadito più volte la stessa Corte costituzionale, che il cittadino obiettando rinunci alla difesa della Patria, che notoriamente «è sacro dovere del cittadino».

La difesa non armata e nonviolenta, la disponibilità a mobilitarsi e mettersi a disposizione in caso di calamità naturali o di particolari iniziative umanitarie, permettono anche, e vorremmo dire specialmente, ai cittadini obiettori di prodigarsi per il bene della collettività contribuendo inoltre a diffondere la cultura della tolleranza, della solidarietà e della pace.

L'articolazione della proposta di legge è semplice e chiara per cui non è necessario sprecare ulteriori parole.

Auspichiamo che trovi, in sede di discussione insieme alle proposte di riforma della legge n. 772 del 1972, un momento di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confronto e di convergenza tale da dare al più presto a tutti i cittadini la possibilità di esercitare compiutamente la loro libertà di coscienza. Occorre avere il coraggio di dire ai giovani e meno giovani, come scrive nel libro già citato don Milani, «che essi sono

tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene fare scudo nè davanti a Dio, nè davanti agli uomini, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini che abbiano effettuato il servizio di leva nel servizio militare o che siano stati congedati con varia motivazione e che abbiano successivamente maturato l'avversione, per obbedienza a imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi, possono presentare domanda di obiezione di coscienza.

2. I motivi di coscienza addotti nella domanda di cui al comma 1 devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai cittadini che stanno effettuando il servizio militare.

4. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della facoltà prevista dalla presente legge coloro che al momento della domanda risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad eccezione delle armi cui alla lettera *h*) del primo comma, nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

5. Non possono altresì avvalersi della facoltà prevista dalla presente legge i cittadini che siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi.

Art. 2.

1. I cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva.

2. Il presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, decide sulla domanda sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 1, e decreta, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

3. La mancata decisione entro il termine dei sei mesi comporta l'accoglimento automatico della stessa. L'eventuale presentazione alle armi per richiamo militare è sospesa in attesa che il Presidente del Consiglio dei ministri si pronunci sulla domanda.

4. I cittadini di cui al comma 3 dell'articolo 1 devono inoltrare la domanda oltre che al competente organo di leva anche al comandante del proprio Corpo di appartenenza, specificando qualifica e grado.

5. Il comandante, in attesa della risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede a sospendere dal servizio il cittadino mettendolo in licenza straordinaria.

6. Qualora la domanda sia accolta il cittadino decade immediatamente dallo *status* militare e qualora debba esplicitare gli obblighi di leva viene inviato ad un ente convenzionato con il servizio civile nazionale per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. I cittadini a cui è stata riconosciuta la domanda di obiezione in forza dalla presente legge vengono iscritti in un apposito albo dal servizio civile nazionale (SCN) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento predispone piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative concernenti la protezione civile.

3. Il Dipartimento predispone inoltre il richiamo dei cittadini obiettori in caso di

guerra, per operazioni di difesa non armata del territorio e della sovranità nazionale. A tal fine predispone piani di difesa nonviolenta e di soccorso umanitario.

Art. 4.

1. Ai cittadini a cui è stata accettata la dichiarazione di obiezione di coscienza è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni indicate rispettivamente dagli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione delle armi di cui alla lettera h) del primo comma, nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È fatto inoltre divieto assoluto di fabbricare e commerciare anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cittadini di cui al comma 1 alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Chiunque trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda di lire 40 mila a lire 170 mila e decade, inoltre, dai benefici previsti dalla presente legge.